

AVVISO PUBBLICO

PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI DI SOLLIEVO A FAVORE DEI CAREGIVER FAMILIARI DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 NOVEMBRE 2023- DGR ABRUZZO N. 151 del 28/02/2024 PER L'ANNO 2023- RIVOLTO AI CITTADINI RESIDENTI NEI COMUNI DELL'AMBITO DI GESTIONE SOCIALE N.23

(Arsita, Bisenti, Castiglione M.R., Castilenti, Montefino, Cermignano, Cellino A., Castellalto, Canzano, Basciano, Penna Sant'Andrea)

Richiamati:

- la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e il relativo protocollo opzionale, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, sottoscritta dall'Italia il 30 marzo 2007 e ratificata con Legge 3 marzo 2009, n. 18;
- la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;
- la legge 8 novembre 2000, n. 328, «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2020» all'art. 1, comma 254, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare;
- la L. R. 27/12/2016, n. 43 “Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare (persona che presta volontariamente cura e assistenza)”;
- l'art. 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza

globale e continua di lunga durata, o sia titolare di indennità di accompagnamento;

- il DPCM del 27 ottobre 2020 con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha ritenuto necessario intervenire a sostegno della figura del caregiver familiare come individuata dall'art. 1 c. 255 della legge 30 dicembre 2017, n. 205 destinando e ripartendo alle Regioni le risorse del Fondo 2018-2019-2020;
- il DPCM del 30 novembre 2023 avente ad oggetto "Criteri e modalita' di riparto di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare per l'anno 2023" con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha ripartito alle Regioni le risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare annualità 2023, attribuendo alla Regione Abruzzo € 611.637,00;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 151 del 28/02/2024 con cui è stata approvata la programmazione degli interventi da finanziare;

DATO ATTO che la Giunta regionale, con la richiamata deliberazione 151/2024 ha stabilito che:

- gli Enti Capofila (ECAD) degli Ambiti Distrettuali Sociali (ADS), a cui saranno trasferite le risorse in quanto soggetti preposti dalla normativa vigente a realizzare gli interventi, provvedono ad emanare i relativi Avvisi pubblici entro 40 gg dalla comunicazione da parte dei Servizi regionali dell'atto di trasferimento delle risorse loro ripartite per le finalità in oggetto, avendo a riferimento il contenuto dell'Allegato A della Deliberazione di Giunta Regionale n. 307 del 1/06/2023;
- si provvederà alla ripartizione delle risorse tra i 24 Ambiti Distrettuali Sociali secondo le medesime modalità adottate per il riparto del Fondo Nazionale Non Autosufficienza 2022-2024 e l'erogazione sarà operata in un'unica soluzione;
- gli Enti Capofila degli ADS provvedono a rimettere agli uffici regionali i dati quali-quantitativi degli interventi realizzati;

VISTA la Determinazione N. DPG023/185 del 18/11/2024 della regione Abruzzo con la quale sono state ripartite tra gli ADS le risorse 2023 per la realizzazione degli interventi programmati, quantificate per l'ADS n. 23 "Fino Cerrano" in complessivi Euro 28.018,00;

Vista la Determinazione del Comune di Silvi dell'Area SCPC n. 928 del 18/12/2024 di approvazione del seguente Avviso, con cui si dava atto delle risorse assegnate dalla Regione Abruzzo per le attività oggetto del presente Avviso all'ASD n. 23 "Fino -Cerrano" pari ad € 28.018,00 di cui la quota parte pari ad Euro 10.366,66 destinati ai cittadini residenti nei comuni dell'Ambito di Gestione Sociale (Arsita, Bisenti, Castiglione M.R., Castilenti, Montefino, Cermignano, Cellino A., Castellalto, Canzano, Basciano, Penna Sant'Andrea)

RENDE NOTO

che è indetto il presente avviso pubblico finalizzato all'assegnazione di contributi a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare- annualità 2023, di cui al DPCM del 30 novembre 2023 Pubblicato in GU n.12 del 16 gennaio 2024

ART. 1
FINALITA' E OBIETTIVI

Il presente Avviso è finalizzato ad erogare interventi di sollievo e sostegno del ruolo di cura e di assistenza dei caregiver familiari che assistono un congiunto non autosufficiente e non in grado di prendersi cura di sé nelle attività della vita quotidiana nell'ambiente domestico, nella vita di relazione e nella mobilità, interagendo con gli operatori che forniscono attività di cura e assistenza. Per adempiere all'onere della curasi avvale dei servizi di cura territoriali e del privato, collabora attivamente con i servizi sociali e sanitari quale componente della rete assistenziale.

ART. 2 DESTINATARI DELLE RISORSE

Le risorse messe a disposizione hanno l'obiettivo di valorizzare e di riconoscere la figura del caregiver familiare quale componente informale della rete di assistenza alla persona e risorsa del sistema integrato dei servizi sociali e sociosanitari. Il processo di riconoscimento della figura del caregiver familiare prevede modalità di accesso e di presa in carico integrata della persona assistita, con la valutazione multidimensionale dei bisogni effettuata in équipe multiprofessionale dall'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) territorialmente competente.

ART. 3 BENEFICIARI DEGLI INTERVENTI

I beneficiari degli interventi sono i caregiver familiari che assistono un congiunto convivente in condizione di disabilità gravissima, così come definita dall'art. 3 del decreto 26 settembre 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2016, n. 280), recante «Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze, anno 2016», tenendo anche conto dei fenomeni di insorgenza anticipata delle condizioni previste dall'art. 3, del medesimo decreto.

Il caregiver è individuato secondo il dettato dell'art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2017, n. 205: *“Si definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 761, di un familiare o di un affine entro il secondo grado², ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 33, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18”*.

Per persone in condizione di disabilità gravissima, si intendono le persone beneficiarie dell'indennità di accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, o comunque definite non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e per le quali sia verificata almeno una delle seguenti condizioni:

- | |
|---|
| a) condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza (SMC) e con punteggio nella scala Glasgow Coma Scale (GCS) ≤ 10; |
| b) dipendenza da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7); |

c) grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala Clinical Dementia Rating Scale (CDRS) ≥ 4 ;
d) lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala ASIA Impairment Scale (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B;
e) gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo ≤ 1 ai 4 alla scala Medical Research Council (MRC), o con punteggio alla Expanded Disability Status Scale (EDSS) ≥ 9 , o in stadio 5 di Hoehn e Yahr mod;
f) deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a prescindere dall'epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore;
g) gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM-5;
h) diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo classificazione DSM-5, con $QI \leq 34$ e con punteggio sulla scala Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation (LAPMER) ≤ 8 ;
i) ogni altra condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggionelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche.

ART. 4 INTERVENTI FINANZIABILI

Con le risorse del Fondo caregiver familiare 2023 si intendono finanziare **contributi di sollievo** finalizzati alla fruizione di prestazioni di tregua dall'assistenza continuativa alla persona con disabilità gravissima riconducibili agli interventi declinati alla lettera c) comma 1, dell'art. 2 del Decreto 17 ottobre 2022: *“interventi di assistenza diretta o indiretta per la fruizione di prestazioni di tregua dall'assistenza alla persona con disabilità, attuabili con interventi di sollievo, ad esempio per il fine settimana che favoriscano una sostituzione nell'assistenza o un ricovero in struttura residenziale aventi carattere di temporaneità”*.

L'effettiva erogazione dei contributi è subordinata alla sottoscrizione di un apposito **accordo di fiducia** tra il caregiver familiare ammesso a contributo ed il servizio sociale del comune di residenza, in cui sia esplicitato l'impegno a fruire del beneficio economico per garantire la permanenza dell'assistito presso il domicilio individuato, assicurando interventi assistenziali di sostituzione utili nella cura del proprio congiunto nel periodo di godimento del beneficio, al fine di conciliare propri momenti di sollievo dal lavoro di cura. Nel medesimo documento il caregiver individua il tipo di intervento che intende attuare con il contributo (sostituzione nel lavoro di cura anche con individuazione del sostituto laddove possibile e/o ricovero di sollievo temporaneo) e si impegna a comunicare tempestivamente all'Ambito Territoriale Sociale qualsiasi mutamento delle condizioni che hanno dato origine al beneficio (variazione di residenza, ricovero in struttura residenziale dell'assistito, decesso). L'accordo di fiducia ha la durata di mesi 6 (sei) dalla data della sottoscrizione. L'attribuzione del beneficio economico a carico delle risorse in oggetto non può comportare una contrazione dei

servizi già in godimento della persona assistita o di quelli da ricomprendere in nuovi PAI.

ART. 5 ACCESSO AGLI INTERVENTI E INCOMPATIBILITA'

Può avanzare istanza di contributo di sollievo il caregiver familiare residente nei comuni dell'Ambito di Gestione Sociale e **anagraficamente convivente con una persona non autosufficiente** e non in grado di prendersi cura di sé, con la quale intercorrono i legami di cui all'art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2017, n. 205, e che si trovi nella condizione di disabilità gravissima come definita ai sensi dell'art. 3, del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 26.09.2016.

Il riconoscimento della condizione di persona con disabilità gravissima è effettuato dalle Unità di Valutazione Multidimensionale che operano presso i Distretti Sanitari, utilizzando le scale di valutazione allegate al DM 26.09.2016 inerente il Fondo Non Autosufficienza 2016.

Ai fini del presente procedimento, in caso di compromissioni fisiche/intellettive, neurologiche e funzionali non passibili di miglioramento, fanno fede pregresse attestazioni di disabilità gravissima rilasciate alla persona assistita.

A pena di esclusione, il caregiver individuato deve possedere i requisiti previsti all'art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2017, n. 205 e deve essere individuato dall'assistito e dai servizi sociosanitari quale soggetto attivo nel processo di assistenza informale definito nel progetto assistenziale.

Non è possibile erogare più di un contributo a favore del medesimo caregiver familiare, né più di un contributo per la cura della medesima persona assistita.

Il valore ISEE ordinario del caregiver richiedente, in corso di validità al momento di presentazione dell'istanza, non deve essere superiore a 36.000 euro (cfr. DGR. n. 112 del 31 marzo 2017).

In nessun caso è erogabile l'intervento se la persona assistita risulta lungodegente o accolta stabilmente presso strutture residenziali all'atto della richiesta.

Il contributo economico già disposto decade in tutti i casi in cui i competenti Servizi accertino situazioni di carattere personale del caregiver o inerenti alla persona assistita che comportino il venir meno dell'attività di cura del familiare.

Non possono essere beneficiari del Fondo in questione i seguenti soggetti:

- i genitori caregiver dei minori con malattia rara e disabilità gravissima beneficiari del contributo erogato direttamente da Regione Abruzzo, **se in godimento nel medesimo periodo temporale a cui si riferisce l'erogazione del presente contributo di sollievo**
- i caregiver dei soggetti assegnatari del contributo per la Vita Indipendente di cui alla L. R. 57/2012 o di interventi analoghi attuati con fondi nazionali (ad. es. Progetti Sperimentali di Vita indipendente finanziati con Fondi ministeriali), comunque in godimento nel medesimo periodo temporale a cui si riferisce l'erogazione del presente contributo di sollievo;
- i caregiver familiari di disabili beneficiari di progetti finanziati con il fondo "Dopo di Noi";

- i caregiver dei soggetti già assegnatari dell'Assegno disabilità gravissima o similari contribuiti economici per importi pari o superiori a complessivi € 1.200,00 mensili, **se in godimento nel periodo temporale a cui si riferisce l'erogazione del presente contributo.**

ART. 6
CONTRIBUTI DI SOLLIEVO E PRIORITA' DI AMMISSIONE

L'importo del contributo erogabile è condizionato dal:

- grado dell'intensità del bisogno assistenziale del congiunto assistito in condizione di disabilità gravissima quantificato dalle U.V.M. presso i Distretti Sanitari mediante gli strumenti già in uso nell'ambito del processo valutativo per l'accesso agli Assegni di cura previsti dalla programmazione regionale del FNA 2019-2021, **anche con valutazioni pregresse in caso di compromissioni fisiche/intellettive, neurologiche e funzionali non passibili di miglioramento;**
 - grado di consistenza della rete dei servizi sociali e sociosanitari di supporto e della rete familiare valutato dai Servizi Sociali territoriali.
Il punteggio attribuito risulterà dalla valutazione della condizione lavorativa dei componenti del nucleo familiare, dalle condizioni di fragilità del nucleo (ad es. presenza di altri disabili e/o anziani e/o minori, ecc..), dalla compresenza di ulteriori servizi socio-assistenziali rispetto al beneficio economico (ad es. HCP, servizio di assistenza domiciliare, ecc..);
 - ISEE ordinario del nucleo familiare in corso di validità al momento di presentazione dell'istanza.
- Gli ECAD attribuiscono i contributi di sollievo, tenendo conto dell'intensità del bisogno assistenziale della persona assistita e della situazione socio-familiare come dai parametri fissati nelle successive tabelle a) e b), secondo la quantificazione risultante nella tabella c):

a) Punteggio valutazione intensità del bisogno assistenziale correlato all'ISEE del nucleo familiare

VALORE ISEE ORDINARIO DEL NUCLEO FAMILIARE	FASCIA DI INTENSITA' DI BISOGNO MOLTO ALTO	FASCIA DI INTENSITA' DI BISOGNO ALTO	FASCIA DI INTENSITA' DEL BISOGNO MEDIO
Fino ad € 8.000,00	50 punti	40 punti	30 punti
Da € 8.000,01 ad € 11.000,00	45 punti	36 punti	27 punti
Da € 11.000,01 ad € 14.000,00	40 punti	32 punti	24 punti
Da € 14.000,01 ad € 17.000,00	35 punti	28 punti	21 punti
Da € 17.000,01 ad € 20.000,00	30 punti	24 punti	18 punti
Da € 20.000,01 ad € 23.000,00	25 punti	20 punti	15 punti
Da € 23.000,01 ad € 26.000,00	20 punti	16 punti	12 punti
Da € 26.000,01 ad € 29.000,00	15 punti	12 punti	9 punti
Da € 29.000,01 ad € 32.000,00	10 punti	8 punti	6 punti
Da € 32.000,01 ad € 36.000,00	5 punti	4 punti	3 punti

b) Punteggio di valutazione della rete supporto familiare, sociale e sociosanitaria

SITUAZIONE SOCIO- FAMILIARE ASOSTEGNO QUOTIDIANO DELL'ASSISTITO	FASCIA DI INTENSITA' DIBISOGNO MOLTO ALTO	FASCIA DI INTENSITA' DIBISOGNO ALTO	FASCIA DI INTENSITA' DI BISOGNO MEDIO
Deficitaria	50 punti	35 punti	20 punti
Parzialmente deficitaria	30 punti	20 punti	10 punti
Lievemente deficitaria	15 punti	10 punti	5 punti
Per nulla deficitaria	0 punti	0 punti	0 punti

c) Risultanze somma punteggi a) + b) per la determinazione del contributo di sollievo

FASCE PUNTEGGIO COMPLESSIVO	IMPORTO CONTRIBUTO DI SOLLIEVO UNA TANTUM
Da 100 a 90 punti	€ 1.000,00
Da 89 a 80 punti	€ 950,00
Da 79 a 70 punti	€ 900,00
Da 69 a 60 punti	€ 850,00
Da 59 a 50 punti	€ 800,00
Da 49 a 40 punti	€ 750,00
Da 39 a 30 punti	€ 600,00
Da 29 a 20 punti	€ 500,00
Sotto i 20 punti	€400,00

In caso di risorse insufficienti a soddisfare la domanda, gli ECAD formulano le graduatorie e in esse, a parità di punteggio, precedono le istanze il cui caregiver familiare presenti le seguenti ulteriori caratteristiche e secondo l'ordine di priorità di seguito indicato:

A. genitore caregiver che assiste il figlio/la figlia minore in situazione di disabilità gravissima come definita all'art. 3 del DM 26/9/2016, con priorità al caregiver di minore con disabilità gravissima privo dell'altro genitore

B. caregiver familiare con ISEE dal valore più basso.

ART. 7 EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

L'Unione dei Comuni Colline del Medio Vomano, concluso il processo di assegnazione dei benefici, provvede all'erogazione degli stessi in due soluzioni:

- Il 50% dell'importo del contributo di sollievo entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo di fiducia;
- Il saldo entro 30 giorni dalla scadenza dell'accordo di fiducia, previa verifica del permanere dei requisiti che hanno dato origine all'attribuzione del contributo

ART. 8 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Gli interessati, in possesso dei requisiti indicati all'art. 3 del presente avviso, possono presentare istanza a partire dal 7 gennaio 2025 utilizzando il **modello di domanda** allegato al presente avviso.

All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione:

- **fotocopia documento di identità in corso di validità del caregiver e del familiare assistito;**
- **titolo di soggiorno laddove ricorra il caso;**
- **fotocopia della certificazione di invalidità dell'assistito;**
- **Modello ISEE ordinario anno 2025;**

Le istanze, debitamente compilate e complete degli allegati previsti dovranno pervenire all'Ufficio protocollo dell'Unione dei Comuni Colline del Medio Vomano **entro il giorno 14/02/2025** al seguente indirizzo di posta elettronica;

postacert@pec.unionecomunivomano.it

ART. 9 ATTIVITA' ISTRUTTORIA

La verifica della regolarità delle istanze, nonché la valutazione della rete di supporto familiare, sociale e sociosanitaria di cui all'art.6 lettera b), verrà effettuata dai Servizi Sociali territoriali. L'A.C. si riserva la facoltà di chiedere eventuale documentazione integrativa che dovrà essere prodotta entro 5 gg. dalla richiesta a pena di esclusione della domanda.

L' UVM dei distretti sanitari territorialmente competenti effettuerà la valutazione dell'intensità dei bisogni assistenziali. In caso di compromissioni fisiche, intellettive e funzionali non passibili di miglioramento potranno essere prese in considerazioni valutazioni UVM pregresse.

ART. 10 GRADUATORIA

Le graduatorie saranno pubblicate all'Albo Pretorio e sul sito dell'Unione dei Comuni Colline del Medio Vomano **con valore di notifica a tutti gli effetti di legge.**

Il termine per l'impugnazione degli atti di cui al presente Avviso è di 10 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione delle graduatorie.

Nel caso di decadenza dal beneficio economico, l'Unione si riserva di procedere all'assegnazione del beneficio nei confronti del caregiver familiare immediatamente successivo in graduatoria, limitatamente al periodo residuo.

ART. 11 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Per informazioni è altresì possibile rivolgersi agli uffici dei Servizi Sociali dell'Unione dei Comuni Colline del Medio Vomano 0861/667212.

ART. 12 TRATTAMENTO DEI DATI

Tutti i dati personali saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i. esclusivamente per le finalità

attinenti. I dati personali volontariamente forniti, propedeutici per l'Istruttoria della pratica, sono trattati, anche facendo uso di elaboratori, al solo fine di consentire l'attività di valutazione; i dati saranno utilizzati al fine di procedere alla definizione dei procedimenti amministrativi in corso e dei controlli previsti dalla Legge. Si rende noto che le informazioni fornite dovranno essere utilizzate e comunicate anche all'ASL e alla Regione Abruzzo, per lo svolgimento delle fasi endo-procedimentali rientranti nella competenza degli stessi Enti. I suddetti dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi Terzi non appartenenti all'Unione Europea. L'interessato potrà esercitare i diritti di cui al succitato Regolamento U.E. GDPR n° 679/2016 (Capo III). Il diritto di accesso dell'interessato alle informazioni sul trattamento dei dati personali che lo riguardano e altri diritti dell'interessato sono disciplinati dall'art. 15 all'art. 21 del Regolamento U.E. GDPR n° 679/2016. L'interessato può proporre una segnalazione o un reclamo, in materia del trattamento dei dati personali, all'autorità di controllo Garante Privacy.

Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa è la dott.ssa Mariagrazia Di Pietro servizisociali@unionecomunivomano.it

Cermignano li, 19/12/2024

IL RESPONSABILE

Dott.ssa Mariagrazia Di Pietro

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell'art. 12 dell'Avviso sul trattamento dei dati personali di cui all'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 ed esprime formale autorizzazione.

Luogo e data _____

IL/LA DICHIARANTE
